

**CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE  
PER LA VENDITA IN PIEDI DI PRODOTTI LEGNOSI  
DEL LOTTO DENOMINATO 'BOSTRICO COLLINA'  
ASUC VIGO**

**Articolo 1  
OGGETTO DELLA VENDITA**

La vendita ha per oggetto il lotto '**BOSTRICO COLLINA**' (progetto di taglio n. 32/2023/2 di data 25/07/2023) proveniente dalla particella forestale n.12 (vedasi progetto di taglio allegato) di presunti mc **824** di legname da opera (volume tariffario assegnato mc 1177), distribuiti su una superficie di circa 3.1ha, situato ad una quota variabile da 1250 a 1350 m s.l.m.

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio e ribadita in questo capitolato d'oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione definitiva.

L'Amministrazione dell'A.S.U.C. di Vigo, declina ogni responsabilità relativamente a maggiori o minori volumi effettivi.

La messa a disposizione riguarda tutte le piante martellate (piante bostricate e di quelle limitrofe volto a creare un margine il più stabile possibile) insistenti nel lotto sulla particella n.12 come da cartografia allegata al progetto di taglio.

Si invita a prendere visione dei luoghi anche mediante immagini o riprese video, o altri mezzi al fine di verificare lo stato dei luoghi e le caratteristiche tecnologiche e qualitative del legname presente nel lotto.

**Articolo 2  
MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nei progetti di taglio/comunicazione di taglio ordinario ai quali la messa a disposizione si riferisce, nonché nel presente capitolato d'oneri particolare.

L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante oltre i limiti dell'area assegnata.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare sempre, durante le operazioni di taglio ed esbosco, la percorribilità della viabilità forestale per motivi di emergenza e soccorso.

L'acquirente o l'impresa utilizzatrice dovrà sempre comunicare ai Vigili del Fuoco la posizione della torretta nel caso di utilizzo di gru a cavo, qualora questa venga posizionata su una strada forestale, comportandone la temporanea chiusura.

Nei confronti della proprietà l'Aggiudicatario resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione e del successivo trasporto.

L'offerente, nel momento della partecipazione all'asta, dichiara di aver preso visione dei luoghi di lavorazione e della relativa viabilità di accesso, della viabilità forestale interna al cantiere, delle modalità di allestimento del cantiere e delle attrezzature e mezzi per le lavorazioni, delle misure di

sicurezza da adottare per evitare qualsiasi tipo di incidenti a sé stesso ed altre persone terze, esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Nel caso di utilizzazioni forestali che prevedano l'esbosco a pianta intera dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel progetto di taglio.

Il lavoro di esbosco verrà eseguito con le seguenti tipologie di macchinari:

- Trattore, verricello
- Possibilità di Harvester e Forwarder
- Eventuale linea di gru a cavo

Ogni linea di gru a cavo per l'esbosco dovrà essere preventivamente concordata con l'Autorità Forestale o il personale di custodia forestale.

I lavori di utilizzazione dovranno avere inizio il prima possibile e continuare, salvo particolari eventi meteorologici, senza soluzione di continuità, fino alla loro ultimazione.

Tutte le piante facenti parte del lotto dovranno essere utilizzate e asportate dal bosco, compresi i cimali e botoli non commerciabili.

Sarà compito della ditta acquirente/impresa utilizzatrice mantenere in buono stato la viabilità forestale principale e secondaria e comunque al termine delle utilizzazioni dovrà essere ripristinata; sarà fatto divieto di trasportare il legname sulle strade forestali quando vi siano condizioni particolari che possano danneggiarle (ad es. piogge prolungate o di particolare intensità, periodo del disgelo), in caso contrario i trasporti verranno sospesi.

L'impresa deve evitare di creare incisioni profonde del terreno e, comunque, pareggiare a fine lavori eventuali solchi che potrebbero concentrare le acque meteoriche di deflusso superficiale, inoltre è vietata l'asportazione delle ceppaie e qualsiasi tipologia di lavorazione del suolo.

Eventuali piste d'esbosco ed incisioni nel terreno create durante i lavori dovranno essere pareggiate alla fine delle utilizzazioni.

L'acquirente e l'impresa utilizzatrice dovranno salvaguardare le opere di presa, i corpi idrici e tutte le opere tecnologiche presenti all'interno della proprietà.

Sarà dovere della ditta acquirente/impresa utilizzatrice porre massima cautela alla presenza dei cippi di confine (cippi, laste, ecc.), evitando di distruggerli o seppellirli, e qualora fossero stati sradicati con la ceppaia, sarà dovere della ditta acquirente/impresa utilizzatrice riposizionare le ceppaie nel modo originario.

Viene richiesta particolare attenzione nella delimitazione e segnalazione del cantiere forestale, consentendo l'accesso al solo personale autorizzato (Autorità forestale, custode forestale di zona, rappresentanti dell'Ente proprietario) nonché nel posizionamento della segnaletica prevista.

L'acquirente e l'utilizzatore sono altresì obbligati a osservare le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi comprese quelle contenute nel D.lgs. 81/2008 e ss.mm..

Qualora vengano venduti lotti confinanti a ditte diverse, dovrà essere valutato il rischio di interferenza nelle attività di lavorazione, esbosco e trasporto.

L'amministrazione consiglia di utilizzare carburanti e lubrificanti ecologici e biodegradabili.

### **Articolo 3** CONSEGNA DEI LAVORI – PENALITA'

La sottoscrizione del contratto dovrà avvenire entro quindici giorni dall'offerta di acquisto pena la risoluzione del contratto.

La consegna del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione direttamente dall'acquirente entro il termine massimo di 15 giorni dalla firma del contratto.

La consegna verrà effettuata sul posto da un rappresentante dell'Autorità Forestale, alla presenza del custode forestale di zona, della ditta acquirente, della ditta esecutrice delle lavorazioni, in possesso dei requisiti dettati dall'art. 61 comma 2 della Legge Provinciale n. 11 del 23 maggio 2007, in materia di obbligo di affidamento a ditte iscritte alla CCIAA di Trento e munite di patentino forestale.

Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate nel più breve tempo possibile e comunque entro il **31 dicembre 2024** compreso l'asporto di tutto il materiale di risulta (legname, materiale da cippare e/o cippato), che fosse stato depositato nei piazzali provvisori indicati in sede di consegna.

A seguito di richiesta adeguatamente motivata, l'Amministrazione potrà concedere eventuale proroga, qualora questa ne ritenga corretti i presupposti (ad es. condizioni meteorologiche avverse).

Nel caso in cui le operazioni di utilizzazione non vengano concluse entro il 31/12/2024, salvo proroghe, verrà applicata una penale pari ad € 40,00 al giorno.

A garanzia della corretta gestione della viabilità forestale, verrà eseguito in sede di consegna o comunque prima dell'inizio dei lavori, un sopralluogo in contraddittorio alla presenza dell'ente venditore/proprietario delle strade e della ditta acquirente per verificare lo stato delle strade/piste forestali coinvolte nel lotto, con la redazione di un verbale, corredato da documentazione fotografica. Se in fase di collaudo verranno rilevati danni alla viabilità, questi verranno computati alla ditta acquirente in base al rilievo danni.

### **Articolo 4** CERTIFICAZIONI

Il materiale oggetto della messa a disposizione proviene da foreste certificate:

PEFC n. certificato: PEFC/18-21-02/288.

L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

### **Articolo 5** MISURAZIONE

La misurazione dei prodotti legnosi avverrà esclusivamente previo accordo con i custodi di zona (che dovrà essere contattato con congruo anticipo) secondo le seguenti modalità:

□ In piazzale, per singolo pezzo secondo il metodo tradizionale con cavalletto dendrometrico, mediante doppia misurazione centimetrica ortogonale del diametro del tronco a metà della lunghezza. Tale procedura sarà effettuata alla presenza dei rappresentanti dell'ente e dei custodi forestali.

□. A metro stero, misurando il volume di ogni catasta che dovrà essere costruita a regola d'arte e solo con tronchi con caratteristiche omogenee tra loro (con o senza corteccia) e di uguale lunghezza; I tronchi saranno accatastati nel piazzale concordato in sede di consegna. Le cataste saranno misurate in lunghezza e larghezza e le altezze verranno misurate ogni metro per consentire un'accurata misurazione del volume sterico totale, a cui sarà applicato il coefficiente di trasformazione (che sarà verificato in campo su una o più cataste rappresentative del lotto) per ottenere il volume netto. Tale procedura sarà effettuata alla presenza dei rappresentanti dell'ente e dei custodi forestali.

□ altri sistemi di misurazione, anche misti, in accordo tra le parti.

La riduzione fissa forfettaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al:

- **10%** per abeti e cirmolo
- **14%** per pino nero e silvestre.
- **18%** per larice (salvo diversa verifica in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto).

Nel caso di tronchi scortecciati non verrà applicata la riduzione per corteccia.

Restano esclusi dalla misurazione:

- il materiale legnoso destinato a fini energetici.
- le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura di **cm 10 (dieci)** per ciascuna estremità.

**La misurazione del legname verrà effettuata su tutti i tronchi con diametro in punta superiore/uguale a cm 18 (diciotto). Non verranno applicati altri tipi di riduzione (tarizzo).**

L'Amministrazione non risponde di corpi estranei presenti nel legno (filo spinato, ecc).

In deroga a quanto previsto dal capitolo d'oneri generale, se necessario, la misurazione potrà essere eseguita da un solo custode e un amministratore.

## **Articolo 6** **PAGAMENTO**

Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore periodicamente, secondo le modalità stabilite nel contratto di vendita e di seguito illustrate.

- 1° acconto pari al 30% alla firma del contratto;
- 2° acconto pari al 30% entro 30 giorni dalla data di consegna del lotto;
- saldo entro 10 giorni dalla misurazione finale e comunque prima dell'asporto del legname dal bosco.

## **Articolo 7** **NOMINA DEL COLLAUDATORE**

Il collaudo del lotto verrà eseguito dall'Autorità Forestale (U.D.F. Pergine Valsugana)

## **Articolo 8**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni particolari di cui al capitolato d'oneri generale e del progetto di taglio.

## **Articolo 9**

### **INFORMAZIONI SUI RISCHI E LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA**

#### **Analisi del contesto della/e particella/e interessate dal cantiere di utilizzazione forestale**

La particella forestale n.12 è servita a valle da una pista forestale che inizia dalla strada forestale denominata "Pianeti" e "Baiti Tamagi", quest'ultime hanno origine dalla strada provinciale del Redebus" (SP224).

Tali strade devono essere utilizzate come descritto in premessa, cercando di limitarne il più possibile il danneggiamento e comunque ripristinando, a lavori di esbosco ultimati, eventuali cedimenti, buche o quant'altro.

Sarà compito della ditta mantenere in buono stato la viabilità forestale principale e secondaria provvedendo anche alla pulizia delle canalette ove necessario.

#### **Prescrizioni Generali di Sicurezza**

- **Note generali: le figure coinvolte nelle lavorazioni**

La normativa in materia di sicurezza nei cantieri coinvolge la figura del committente in prima persona e lo obbliga a prodursi perché nell'ambito delle lavorazioni vengano applicate le norme di sicurezza previste dalla legge, dovendo peraltro effettuare una valutazione preventiva dei rischi presenti nell'area oggetto delle lavorazioni previste. Il D.Lgs. 81/2008 (ex 626/94 e s.m.) obbliga in generale ogni lavoratore a prendersi cura della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro e ciascun datore di lavoro a porre in atto tutte le condizioni affinché possa essere garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori stessi. I datori di lavoro e i lavoratori autonomi dovranno adottare i contenuti e le prescrizioni della presente Consegna tecnica. I direttori di cantiere, i preposti, gli assistenti sono a loro volta chiamati, ognuno per le proprie competenze, a vigilare e verificare che siano rispettate da parte dei lavoratori e delle imprese le norme di Legge in materia di sicurezza e i contenuti e le prescrizioni dettate dalla propria valutazione dei rischi e/o dal proprio Piano Operativo di Sicurezza.

- **Segnaletica**

Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs. 493/96 e s.m. . Essa verrà posizionata stabilmente negli specifici punti del cantiere ove è necessaria la presenza di un determinato cartello in relazione al tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici che inducano rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello. Particolare cura dovrà essere prestata nella delimitazione e segnalazione del cantiere precludendone l'ingresso ad estranei da ogni via di accesso. Ogni lavoratore della Ditta esecutrice e rappresentante per la sicurezza, così come ciascun lavoratore autonomo deve essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio).

- **Dispositivi di protezione individuale (DPI), pronto soccorso, vigilanza sanitaria**

L'uso dei DPI da parte dei lavoratori, DPI che dovranno essere conformi a quanto indicato nel Decreto Legislativo 475/92 e succ. modifiche, è disciplinato nelle istruzioni operative della Ditta esecutrice dei lavori in oggetto e/o nell'eventuale Documento di valutazione dei rischi (DVR) in relazione alle varie fasi lavorative; l'utilizzo dei DPI stessi potrà comunque essere controllato e indicato anche dal Direttore dei lavori e/o dall'eventuale Coordinatore in fase di esecuzione in relazione allo specifico svolgimento delle lavorazioni e alle contingenze del cantiere. Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta esecutrice dei lavori in oggetto dovrà informare i lavoratori delle modalità di pronto intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente; la Ditta esecutrice dovrà informare i lavoratori del grado di copertura telefonica della zona di lavoro ed inoltre dovrà assegnare specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria. La Ditta esecutrice dovrà comunicare a tutti i lavoratori il luogo più vicino dove possa atterrare l'elisoccorso ed la via più breve per arrivarci. Dovrà inoltre essere nota a tutti i lavoratori la dislocazione della cassetta di pronto soccorso, la quale sarà conservata a norma di Legge e dotata di tutti i presidi previsti dalla Legge stessa (il pacchetto delle medicazioni deve essere conforme a quanto previsto dal D.P.R 303/56); inoltre i lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione e formazione sui compiti, sulla formazione degli addetti al pronto intervento e sui procedimenti relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso di incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi. La ditta dovrà fornire e conservare i dati del medico competente (nominativo, numero di telefono) e in relazione alla tipologia delle lavorazioni dovrà garantire la sorveglianza sanitaria sulle maestranze stesse, compreso accertamenti sanitari preventivi e periodici di cui all'art. 33 della L. 303/56, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 626/94, di cui all'art. 29 e segg. Del D.Lgs. 277/91.